

STATUTO

**CENTRO SERVIZI NON SOLO
ANZIANI COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOLINELLA BO VIA G.MARCONI 75

Numero REA: BO - 535759

Codice fiscale: 03646421200

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

condo le vigenti disposizioni di legge.

6) La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione della Società Cooperativa viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione, che viene nominato nelle persone dei signori GUALANDI FEDERICA, DORIO MISCHEL e BONORA GIANCARLA; i sunnominati dichiarano di accettare tali cariche e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge.

Il Consiglio, riunitosi in Assemblea, nomina Presidente la signora Bonora Giancarla e Vice Presidente la Sig.ra Gualandi Federica Consigliere il signor Dorio Mischel.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

7) L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato.

8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

9) I Comparenti autorizzano l'Organo Amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

10) L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto approssimativamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) al netto della ritenuta d'acconto ed è a carico della società che le assume.

12) La società cooperativa sarà regolata dallo statuto di seguito riportato.

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. - Costituzione - denominazione - sede.

E' costituita ai sensi della Legge 381/1991, una società cooperativa sociale denominata "CENTRO SERVIZI NON SOLO ANZIANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

. La società ha sede nel Comune di Molinella (BO) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c.

La cooperativa, nel rispetto della normativa di legge in tema di competenze degli organi corporativi della stessa, potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 2. - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

SCOPO

Articolo 3. - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art.45 della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente all'art. 1 della Legge n.381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento o di democraticità.

OGGETTO:

Articolo 4. - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

aa) Lo svolgimento della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi quali gestione, organizzazione, alloggio, ristorazione, pulizia, manutenzione, giardinaggio, sanificazione e sanitarizzazione e disinfestazione con formula "Global Service" di Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di riposo, Case Protette per anziani non autosufficienti, parzialmente non sufficienti, Case di cura, Hospice, Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze per anziani in genere, Centri di Riabilitazione e Cura per anziani, Centri Diurni, Alloggi protetti, Appartamenti protetti, Case alloggio, Case famiglia, Centri di accoglienza, Centri cultura;

bb) L'assistenza di base ed infermieristica, socio-sanitaria, l'animazione, la riabilitazione ad anziani, portatori di handicap sia diurna che notturna, a domicilio o presso Ospedali, Case di Cura, Case di riposo. E comunque l'assistenza in genere;

cc) I servizi di assistenza generica e specialistica da prestare agli anziani, alle persone disabili e ad altri soggetti che si trovino in situazioni particolari di bisogno in relazione alle loro limitate capacità psichiche o motorie;

dd) Attività sociali e ricreative per anziani, minori di età e disabili;

ee) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, case famiglia, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi case di vacanza, soggiorni sociali e di vacanza e ser-

vizi di portierato sociale;

ff) I servizi di assistenza domiciliare generica e specialistica;
gg) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di riabilitazione, di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari; centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
hh) La gestione di servizi integrati in case per anziani, residenze protette, centri di riabilitazione, centri diurni, ospedali pubblici e privati ed in altre strutture finalizzate, in genere, al miglioramento della qualità della vita;
ii) La progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività logopediche, psicomotorie, psicologiche volte alla riabilitazione di bambini, adulti e anziani.
jj) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio
kk) Progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione.
ll) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;
mm) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
nn) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
oo) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole materne, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, centri gioco, baby room, laboratori ludici, asili aziendali e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
pp) Progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola).
qq) Promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani.
rr) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

ss) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

tt) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

uu) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

vv) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria

ww) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera; organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo

xx) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria di minori e adulti italiani e stranieri, dei migranti, dei figli di migranti, di minori stranieri non accompagnati anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

yy) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;

zz) organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze

Nell'ambito e con particolare riferimento alle attività di cui ai punti da aa) a zz) la cooperativa potrà:

- Acquisire, progettare, realizzare ed utilizzare domini, siti e portali;
- Progettare, produrre, sviluppare programmi software anche per la produzione e sviluppo di siti web;
- Produrre servizi relativi ad applicazioni su reti telematiche;
- Esercitare le attività accessorie e connesse alle precedenti.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere, sia in Italia che all'estero.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto del-

le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici privati, direttamente o indirettamente anche costituendosi in A.T.I. o attraverso Consorzi, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - tutti gli atti e i negozi giuridici e tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria (esclusi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società), necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà inoltre - in via strumentale e non prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico - assumere partecipazioni in altre imprese, società o consorzi a scopo di stabile investimento (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), con particolare interesse alle imprese ed enti che intraprendono attività innovative nei settori socio sanitari nonché in quelli dedicati a favorire la cultura e l'informazione e l'integrazione nelle società degli anziani e dei disabili.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5. - Soci operatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalle legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori: ovvero coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, capaci di agire, nei confronti dei quali non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; che possano esercitare arti e mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, cooperare direttamente per il raggiungimento degli scopi sociali e realizzare lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

b) Soci volontari: ovvero coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/91, che abbiano compiuto la maggiore età e che siano capaci di agire; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Articolo 6. - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art.2527, comma 3, Cod.Civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2476, comma 2 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale

non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 7. - Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, documento di riconoscimento, recapito telefonico;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo stabilito dall'Assemblea;
- e) la dichiarazione espressa di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e il regolamento interno della cooperativa, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità del lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti del presente articolo relativi alle persone fisiche laddove possibile, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrati-

va allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8. - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: - del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10. - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11. - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
- b) Che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza

e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società a qualsiasi titolo;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) Che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o attività contraria agli interessi della stessa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 34) del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione del socio diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 12. - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13. - Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ritorno o diminuite in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione

comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Articolo 15. - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

TITOLO V: QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 16. - Quote e capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (Cinquanta/00).

Nessun socio, salvo che la legge non preveda diversamente, può avere una quota superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Ai soci spettano i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili - nei limiti eventualmente consentiti - e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in conformità a quanto previsto per legge dal presente statuto.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17. - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00)
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore al limite minimo di legge;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con quote degli utili di cui al successivo art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione con decisione dei soci, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 18 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente indicazioni previste nel precedente art. 7 controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 19. - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori. La Cooperativa può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 20) Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci operatori,

proporzionalmente alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- a) Erogazione diretta;
- b) Aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro; f) la produttività.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

Articolo 21. - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Articolo 22. - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art.2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito dall'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci)

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tal caso gli amministratori ed i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della Società.

Articolo 23. - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti nell'ordine del giorno. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Articolo 24. - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 25. - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto. La

delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 26. - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 27. - Consiglio di Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 5, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli Amministratori sono rieleggibili. Al momento della nomina del Consiglio, in assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Articolo 28. - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 29. - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde con-

sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Articolo 30 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica gli Amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Articolo 31. - Compensi agli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 32. - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della società spetterà altresì al Comitato Esecutivo ovvero all'Amministratore o agli amministratori delegati di cui al precedente articolo 28, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente del Consiglio o l'Amministratore Unico, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della Cooperativa gli Amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 33. - Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Quando sia obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci nomina un collegio sindacale, quale organo di controllo - eventualmente anche con funzione di revisore legale dei conti ricorrendone i presupposti -, il quale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'art.2397 del Codice civile. L'Organo di controllo è nominato, ove così i soci decidano - ovvero la nomina dell'Organo di controllo sia obbligatoria per legge - per la prima volta nell'atto costitutivo e

successivamente dai soci. Quando la nomina da parte dei soci è obbliga-

toria, ad essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il collegio sindacale ha tutti i doveri, le competenze e i poteri di cui agli art.2403 e 2403 bis del codice civile e - soltanto nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, ed in particolare la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato - può esercitare la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso ai sindaci le disposizioni di cui agli art. 2406 e 2407 cod. civ.

All'organo di controllo, ove nominato, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni e, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

I sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del Codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Il Collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni dell'organo amministrativo, dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, se nominato, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. Il revisore ha tutte le funzioni, i doveri, le competenze e i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. In particolare al revisore si applicano le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, se ed in quanto non derogate dall'art. 2477 del codice civile. Il revisore deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente ministero. In caso di nomina di un revisore, lo stesso resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

TITOLO VIII: CONTROVERSIE

Articolo 34. - Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci - anche non cooperatori - ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili - anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio - relativi al rapporto sociale o comunque da esso derivanti, nessuna esclusa, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse dagli amministratori e dai liquidatori ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della camera arbitrale del luogo in cui è posta la sede sociale. L'organo arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato dalla Camera arbitrale. L'Arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo

17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003; nonché le disposizioni in materia di conciliazione e mediazione in materia civile e commerciale di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 come da ultimo modificato ed integrato, nei casi per i quali la legge preveda obbligatoriamente tale procedimento di risoluzione delle controversie.

TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35. - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36. - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37. - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre appositi regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro ed il trattamento economico dei soci lavoratori. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statuarie.

Articolo 38. - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- (a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) è fatto divieto di distribuzione - sia diretta che indiretta - delle riserve fra i soci durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;
- (c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di mutualità prevalente, remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 39. - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/1991.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla Legge n. 381/1991, a norma dell'art. 2519 c.c.si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto da me letto ai comparenti che da me interpellati lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

Scritto in parte a macchina a caratteri indelebili, in parte di mio pugno ed in parte a mano da persona di mia fiducia su undici fogli di carta uso bollo, per intere facciate quarantaquattro meno righe sette fin qui, viene meco dai comparenti sottoscritto in calce a questo foglio e firmato a margine degli altri, essendo le ore 11,40 (undici e quaranta).

F.to Giancarla Bonora

F.to Mischel Dorio

F.to Federica Gualandi

F.to Sergio Cacchi - notaio - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS 7 MARZO
2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRE-
SE - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO